

## BGE 64 II 292

Bundesgericht (BGE), 1938-10-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_64\\_II\\_292](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_64_II_292)

FR: ATF 64 II 292

IT: DTF 64 II 292

### Volltext

292 Prozessrecht. N° 48. IV. PROZESSRECHT PROCEDURE 48. Estratto da J1a. Senteu& 4 ottobre 1938 della I Sesion civile neUa causa Busconi e conBorti contro Zenna div. Stadlin. Esiste un solo mezzo per impedire ehe un giudizio appellabile al Tribunale federale diventi esecutivo : e l'inoltro di una tempestiva diehiarazione di appello a' sensi deU'art. 650GF. Oomideranilo in diritto : 1. - L'appello impugna la sentenza 12 gennaio 1938, la quale, secondo una dichiarazione dell'uscieri, fu intimata per posta aUe parti il 31 gennaio 1938 e deve quindi esser loro pervenuta al piu tardi il 1° febbraio 1938. In ossequio agli art. 65 e 67 OGF, la dichiarazione di appello contro questa sentenza avrebbe dovuto essere deposta al Tribunale di appello deI Canton Ticino al piu tardi il 21 febbraio 1938. Invece essa fu deposta soltanto il 23 agosto 1938 ; e tardiva e quindi irricevibile. Con decreto provvisionale -19 febbraio 1938 il Presidente della Camera civile dei Tribunale d'appello sospendeva bensl l'esecuzione della sentenza 12 gennaio 1938 fino a tanto che l'istanza di revisione fosse decisa. Ma questo decreto non tiene conto dell'art. 65 OGF, secondo cui un giudizio suscettibile di appello al Tribunale federale non diventa esecutivo prima che sia spirato il termine entro il quale l'appello puo essere interposto. n 19 febbraio 1938 la sentenza 12 gennaio 1938 non era ancora esecutiva e non si poteva quindi sospenderne l'esecuzione. Esiste un solo mezzo per impedire che un giudizio appellabile al Prozcssrecht. N° 48. 293 'Tribunale federale diventi esecutivo: e l'inoltro di una tempestiva dichiarazione di appello a' sensi dell'art. 65 OGF. In realta, col suo decreto 19 febbraio 1938 il Presidente della Camera civile ha voluto permettere ai convenuti di appellarsi al Tribunale federale soltanto dopo il rigetto della loro istanza di revisione. Ma il giudice cantonale non e competente a modificare il punto di partenza ne la durata dei termine entro il quale l'appello al Tribunale federale dev'essere interposto. Secondo l'art. 65 OGF, il termine comincia a decorrere da! giorno della comunica- zione dei giudizio e dura venti giorni. n Tribunale federale stesso non ha la facoita di prolungare il termine previsto dall'art. 65 OGF; a piu forte ragione questa facolta non compete al giudice cantonale « a quo ». n legislatore federale ha considerato la possibilita che un giudizio di merito appellabile al Tribunale federale sia l'oggetto di una querela di nullita 0 d'un'istanza di revisione 0 d'interpretazione presso la competente autorita cantonale. In questo caso, secondo l'art. 77 cp. 1 OGF, il termine stabilito per l'appello non e prorogato « ipso jure » ne puo essere prorogato dal giudice cantonale « a quo », ma il Tribunale federale soprassiede alla decisione fino a tanto che l'autorita cantonale abbia deciso in proposito. • ..... 4 ..... • ..... • .. Vgl. auch Nr. 45. - Voir aussi n° 45.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.